



Capra Grigia
Svizzera Schweiz Suisse

Statuten

Statuts

Statuti

Versione del 18.03.2023

Per facilitare la leggibilità del testo, nel presente documento viene utilizzata solo la forma maschile. Sono tuttavia sottintese entrambe le forme, maschile e femminile. Vincolante è la versione tedesca.

Indice

Indice	2
I. Nome, sede e scopo	4
Art. 1 Nome e sede	4
Art. 2 Scopo	4
II. Iscrizione, diritti e doveri dei soci	4
Art. 3 Disposizioni generali	4
Art. 4 Acquisizione e perdita dell'iscrizione	5
Art. 5 Diritto al patrimonio dell'associazione	5
III. Organizzazione	6
Art. 6 Organi e anno d'esercizio	6
Art. 7 Assemblea generale	6
Art. 8 Comitato	7
Art. 9 Commissione d'allevamento	7
Art. 10 Revisori	8
IV. Finanziamento	8
Art. 11 Entrate e quota associativa	8
V. Scioglimento	8
Art. 12 Procedimento	8
Art. 13 Liquidazione del patrimonio	8
VI. Generalità	8
Art. 14 Comunicazioni	8
Art. 15 Responsabilità dei soci	9
Art. 16 Diritto sussidiario	9
Art. 17 Entrata in vigore degli statuti	9

Versione	Approvazione AG	In vigore dal	Modifiche principali
1	03.06.2011	06.03.2011	Creazione
2	01.03.2014	01.03.2014	Soci onorari
3	05.03.2016	05.03.2016	Protezione dei dati
4	18.03.2023	18.03.2023	Revisione

I. Nome, sede e scopo

Art. 1 Nome e sede

- 1) A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CC) è costituita un'associazione denominata «Capra Grigia Svizzera» (CGS).
- 2) Le traduzioni del nome dell'associazione sono le seguenti: «Capra Grigia Schweiz» e «Capra Grigia Suisse».
- 3) La sede dell'associazione corrisponde al domicilio del presidente.

Art. 2 Scopo

L'associazione si prefigge di:

- salvaguardare e promuovere la Capra Grigia in razza pura;
- promuovere lo scambio di informazioni e il contatto personale tra i soci;
- preservare e promuovere gli interessi economici ed ecologici comuni e la loro rappresentanza verso il pubblico e le autorità;
- incoraggiare la collaborazione con altre organizzazioni a favore di razze di animali da fattoria a rischio.

II. Iscrizione, diritti e doveri dei soci

Art. 3 Disposizioni generali

- 1) L'associazione è costituita da soci attivi, benefattori e soci onorari.
- 2) Ogni allevatore di capre «Capra Grigia» può diventare socio attivo se s'impegna a rispettare gli statuti, le decisioni e i regolamenti e a mantenere il proprio allevamento di capre «Capra Grigia» in modo puro secondo le regole del libro genealogico.
- 3) Rappresentanti del comitato e della commissione di esperti possono essere soci attivi anche se non hanno animali.
- 4) Ogni persona fisica o giuridica può diventare benefattore se condivide gli scopi dell'associazione. Non ha tuttavia diritto a ricevere prestazioni da parte dell'associazione.
- 5) I soci onorari sono sollevati dall'obbligo del pagamento della quota associativa. Ogni persona fisica o giuridica può essere eletta socio onorario se si è contraddistinta in maniera particolare a favore dell'associazione. La nomina avviene da parte del comitato e la notizia è data in occasione dell'assemblea generale.
- 6) Ogni socio s'impegna a pagare la quota annuale fissata dall'assemblea generale secondo la rispettiva fattura.
- 7) La protezione dei dati è regolata nel modo seguente:
 - a) L'associazione garantisce la protezione dei dati verso l'esterno.
 - b) Con l'ammissione formale, il socio autorizza l'uso dei dati raccolti su di lui all'interno dell'associazione.
 - c) Il socio acconsente che l'associazione trasmetta i dati raccolti a «ProSpecieRara,» (PSR) e all'ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Questi si impegnano a utilizzare i dati dell'indirizzo solo per i propri scopi. Il socio può impedire all'associazione la

divulgazione dei dati fatta eccezione per il diritto di rango superiore. L'attuario tiene un elenco dei soci che hanno impedito la divulgazione dei dati.

- d) Il socio accetta che Capra Grigia Svizzera possa essere attivata come organizzazione di allevatori nella banca dati su traffico degli animali.
- e) Il socio accetta che Capra Grigia Svizzera possa ottenere e utilizzare i suoi dati dalla banca dati sul traffico degli animali in conformità con l'ordinanza concernente Identitas SA e la banca dati sul traffico di animali (OIBDTA).
- f) Qualsiasi ulteriore utilizzo dei dati richiede il consenso del comitato.
- g) Le immagini degli eventi organizzati dall'associazione possono essere pubblicate sul sito web. Un socio direttamente interessato può chiedere la cancellazione di un'immagine.
- h) Ogni socio si impegna a garantire la protezione dei dati resi accessibili all'interno dell'associazione verso terzi, allo stesso modo dell'associazione.

Art. 4 Acquisizione e perdita dell'iscrizione

- 1) L'ammissione all'associazione avviene tramite richiesta scritta al comitato e la disponibilità a consentire l'attivazione di Capra Grigia Svizzera come organizzazione di allevatori nella banca dati su traffico degli animali.
- 2) Soci che mettono in pericolo od operano contro gli interessi dell'associazione, che non osservano gli statuti, le decisioni o i regolamenti o che non entrano in merito alle loro responsabilità nei confronti dell'associazione, possono essere esclusi dal comitato.
- 3) I soci che non pagano la quota associativa perdono il diritto ai servizi dell'associazione nell'anno successivo e possono essere esclusi dal comitato il 31.12 dell'anno successivo.
- 4) Le persone escluse hanno diritto di ricorso presso l'assemblea generale.
- 5) L'uscita dall'associazione può avvenire alla fine dell'anno civile dopo il pagamento della quota associativa annuale. La dichiarazione d'uscita deve pervenire per iscritto all'amministrazione soci con almeno un mese di anticipo.

Art. 5 Diritto al patrimonio dell'associazione

- 1) I soci uscenti ed esclusi non hanno nessun diritto al patrimonio dell'associazione.

III. Organizzazione

Art. 6 Organi e anno d'esercizio

- 1) Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea generale;
 - Comitato;
 - Revisori;
 - Commissione d'allevamento.
- 2) L'anno d'esercizio è l'anno civile.

Art. 7 Assemblea generale

- 1) L'assemblea generale è costituita da tutti i soci. Ogni socio attivo e socio onorario ha diritto a un voto. Essa è l'organo supremo dell'associazione e decide in maniera definitiva su tutte le questioni.
- 2) Le incombono in particolare:
 - a) approvazione del rapporto annuale e dei conti annuali;
 - b) approvazione del programma delle attività e del preventivo;
 - c) decisione della quota associativa annuale;
 - d) decisioni in merito a richieste del comitato o dei soci;
 - e) elezione del comitato, dei revisori, della commissione d'allevamento e degli esperti, in particolare del presidente, del responsabile dell'allevamento e del responsabile del registro genealogico;
 - f) gestione dei casi di ricorso;
 - g) approvazione dei regolamenti e degli elenchi degli obblighi;
 - h) approvazione di contratti con altre organizzazioni;
 - i) approvazione di criteri per la valutazione degli animali, dello scopo dell'allevamento, dello standard di razza e della strategia d'allevamento;
 - j) modifica degli statuti, scioglimento e liquidazione dell'associazione.
- 3) L'assemblea generale ordinaria ha luogo nei primi 5 mesi dell'anno d'esercizio. Il comitato può richiedere un'assemblea straordinaria se lo ritiene necessario, a condizione che la richiesta giunga almeno da un quinto dei soci.
- 4) La data dell'assemblea generale va comunicata ai soci per iscritto entro e non oltre la fine dell'anno d'esercizio in via di conclusione. Le richieste dei soci devono essere presentate al presidente entro e non oltre il 1° febbraio e saranno portate a conoscenza dei soci con l'invio dei documenti dell'assemblea generale. I documenti devono essere inoltrati ai soci almeno 14 giorni prima dell'assemblea generale. La corrispondenza avviene tramite e-mail o lettera.
- 5) Le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti. Per la revisione degli statuti sono richiesti due terzi dei voti dei presenti.
- 6) Le votazioni e le elezioni di norma si svolgono in modo palese. Le votazioni e le elezioni avverranno a scrutinio palese, a meno che un terzo dei presenti non richieda lo scrutinio segreto. Le elezioni saranno decise a maggioranza assoluta al primo scrutinio e a maggioranza relativa al secondo. In caso di parità di voti, il voto decisivo sarà quello del presidente.

Art. 8 **Comitato**

- 1) Il comitato è costituito da almeno 5 membri e si costituisce nel rispetto delle disposizioni dell'art. 7, cpv. 2. let. E.
I membri del comitato devono occuparsi dei seguenti compiti e metterne a conoscenza i soci:
 - Presidente;
 - Responsabile registro genealogico;
 - Responsabile allevamento;
 - Attuario;
 - Tesoriere e amministrazione soci.
- 2) La revoca dei membri del comitato è possibile in qualsiasi momento da parte del comitato stesso o dell'assemblea generale. Un membro del comitato che sia stato destituito ha il diritto di appellarsi all'assemblea generale.
- 3) I membri del comitato hanno diritto di firma.
- 4) Il comitato gestisce l'associazione e gli affari che non spettano ad un altro organo. Ha i seguenti compiti e mandati:
 - a) Invito e preparazione dell'assemblea generale.
 - b) Esecuzione delle decisioni dell'assemblea generale.
 - c) Presentazione dei criteri di valutazione degli animali e del programma di salvaguardia della razza all'assemblea generale.
 - d) Gestione degli affari correnti.
 - e) Regolamento e controllo dei compiti della commissione d'allevamento.
 - f) Proporre esperti all'attenzione dell'AG.
 - g) Richiamare gli esperti in caso di violazioni dei regolamenti e/o di svolgimento inadeguato dei loro compiti.
 - h) Ammissione ed esclusione di soci.
 - i) Gestione delle attività quotidiane, collaborazione con Pro Specia Rara, Identitas SA (banca dati sul traffico degli animali (BDTA)) e altre organizzazioni.
- 5) Le riunioni del comitato hanno luogo su invito del presidente, quando gli affari lo richiedono o su richiesta da parte di almeno tre membri di comitato. Le trattande devono essere spedite ai membri del comitato almeno 14 giorni prima della riunione. Il comitato ha competenza decisionale se almeno la metà dei suoi membri è presente e decide in base alla maggioranza semplice dei voti. In caso di parità dei voti, il voto del presidente conta il doppio.
- 6) I membri del comitato sono eletti per un periodo di 2 anni, dopo il quale possono essere rieletti. Tutti i soci dell'associazione domiciliati in Svizzera possono essere eletti nel comitato.

Art. 9 **Commissione d'allevamento**

- 1) La commissione d'allevamento è composta da almeno un esperto eletto, dal responsabile del registro genealogico e dal responsabile dell'allevamento in qualità di presidente. Si occupa di questioni relative all'allevamento ed è responsabile della formazione e del perfezionamento degli esperti.
- 2) Alla commissione d'allevamento spettano i seguenti compiti:
 - a) Definizione dei criteri di valutazione degli animali.
 - b) Verifica dei dati del registro genealogico.

- c) Sviluppo di obiettivi di allevamento, strategie di allevamento e criteri di inserimento per il registro genealogico.
- d) Formazione degli esperti.
- e) Monitoraggi dell'attività degli esperti.
- f) Raccomandazione di nuovi esperti al comitato.

Art. 10 **Revisori**

- 1) I due revisori controllano i conti annuali e l'elenco dei soci. Ne riferiscono con un rapporto scritto all'assemblea generale. In accordo con il comitato, possono chiamare un'istanza contabile esterna.
- 2) È preferibile non sostituire entrambi i revisori nel corso dello stesso anno. Inoltre, valgono le condizioni dell'art. 7. cpv. 5.
- 3) Ai revisori viene garantito l'accesso a tutti i documenti e a tutte le riunioni rilevanti ai fini della verifica dei conti annuali e dell'elenco dei soci.

IV. **Finanziamento**

Art. 11 **Entrate e quota associativa**

- 1) Le entrate dell'associazione sono composte dalle quote associative annuali e da altre entrate.
- 2) L'assemblea annuale stabilisce il tipo e l'importo della quota associativa.
- 3) Le entrate servono a perseguire gli obiettivi dell'associazione e a coprire le spese dell'associazione.

V. **Scioglimento**

Art. 12 **Procedimento**

Lo scioglimento dell'associazione può essere deciso dall'assemblea generale dopo aver reso pubblica la richiesta di scioglimento presso il comitato con una maggioranza di due terzi dei voti. L'invito per l'assemblea di scioglimento deve essere fatto almeno un mese prima dell'assemblea.

Art. 13 **Liquidazione del patrimonio**

L'assemblea di scioglimento deve devolvere l'eventuale patrimonio a ProSpecieRara o a un'organizzazione attiva nel senso dell'associazione.

VI. **Generalità**

Art. 14 **Comunicazioni**

L'informazione dei soci avviene tramite e-mail o lettera

Art. 15 Responsabilità dei soci

Solo il patrimonio dell'associazione risponde della responsabilità dell'associazione.

Art. 16 Diritto sussidiario

Per gli ambiti non regolamentati dai presenti statuti, valgono le condizioni del Codice civile svizzero (CC).

Art. 17 Entrata in vigore degli statuti

Questi statuti sono stati approvati all'assemblea generale del 18.3.2023 ed entrano in vigore immediatamente. Sostituiscono tutte le versioni precedenti.

Capra Grigia Schweiz / Capra Grigia Suisse / Capra Grigia Svizzera

Il presidente

L'attuario

Martin Ramp

Christian Fischer